

27/6/2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/72/SR6/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/431 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO
2022, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/37/CE SULLA
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI
DERIVANTI DA UNA ESPOSIZIONE AD CANCEROGENI O
MUTAGENI DURANTE IL LAVORO**

*Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281*


Punto 6) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni


La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto, con la richiesta di valutare le seguenti osservazioni migliorative del testo già presentate in sede di istruttoria tecnica.

Roma, 27 giugno 2024

Modificazioni alla direttiva 2004/37/CE		Schema di D.Lgs. che recepisce la direttiva 2022/431	Decreto Legislativo n. 81/2008	Commenti per gli SM
Articolo 1, par. 1, n. 1	1) il titolo è sostituito dal seguente: «DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)»;	Art. 20 (Modificazioni al Capo II del Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. Sostituire la rubrica del Capo II del Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la seguente "Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche tossiche per la riproduzione"	Titolo IX Capo II - Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche tossiche per la riproduzione	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 1), della direttiva si propone una modifica del Capo II del Titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008.

TESTO PROPOSTO	TESTO con EMENDAMENTI (evidenziati in giallo)
<p>SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/431 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2022, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/37/CE SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA UN'ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI DURANTE IL LAVORO</p>	
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;</p> <p>VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;</p> <p>VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;</p> <p>VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 8 che reca «Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei</p>	





<p>lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro»;</p> <p>VISTA la direttiva 2022/431/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;</p> <p>VISTA la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e, in particolare, il titolo IX, capo II, concernente la protezione dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;</p> <p>CONSIDERATO il Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 3 febbraio 2021, COM (2021) 44 definitivo;</p> <p>SENTITE le parti sociali nella riunione del ...;</p> <p>VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2024;</p> <p>ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del</p> <p>ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;</p> <p>SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;</p>	
<p>EMANA il seguente decreto legislativo:</p>	
<p>ART. 1 <i>(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «di agenti cancerogeni, mutageni o biologici.» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici.»</p>	
<p>ART. 2 <i>(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole:</p>	<p>ART. 2 <i>(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole:</p>

<p>«cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>«cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche tossici per la riproduzione».</p>
<p>ART. 3 <i>(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. All'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>ART. 3 <i>(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. All'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche tossici per la riproduzione».</p>
<p>ART. 4 <i>(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. All'articolo 222, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;» sono soppresse.</p>	
<p>ART. 5 <i>(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. All'articolo 223, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX» sono sostituite dalle seguenti: «di cui un primo elenco è riportato nell'allegato XXXVIII».</p>	
<p>ART. 6 <i>(Modifiche all'articolo 229 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. All'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2» sono sostituite dalle seguenti: «tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull'allattamento».</p>	
<p>ART. 7 <i>(Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. All'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «dell'ISPEL e della Commissione tossicologica nazionale,» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, su proposta dell'INAIL.»; b) al comma 2 la parola: «XXXIX» è soppressa.</p>	
<p>ART. 8 <i>(Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>ART. 8 <i>(Modifiche all'articolo 233 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche tossici per la riproduzione».</p>
<p>ART. 9</p>	<p>ART. 9</p>





<p><i>(Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>I. All'articolo 234, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria IA o IB di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII;</p> <p>b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII»;</p> <p>b) alla lettera c), le parole: «il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria» sono sostituite dalle seguenti: «il limite della concentrazione media nell'aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione»;</p> <p>c) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: «c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;</p> <p>c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.».</p>	<p><i>(Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>I. All'articolo 234, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) sostanza tossica agente tossico per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria IA o IB di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>b-ter) sostanza tossica agente tossico per la riproduzione priva privo di soglia: una sostanza tossica un agente tossico per la riproduzione per la il quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII;</p> <p>b-quater) sostanza tossica agente tossico per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica un agente tossico per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII»;</p> <p>b) alla lettera c), le parole: «il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria» sono sostituite dalle seguenti: «il limite della concentrazione media nell'aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica tossico per la riproduzione»;</p> <p>c) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: «c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;</p> <p>c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche tossici per la riproduzione durante il lavoro.».</p>
<p>ART. 10 <i>(Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>I. All'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «di un agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: «di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione»;</p> <p>b) al comma 2, le parole: «l'agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione»;</p> <p>c) al comma 3, dopo la parola: «lavoratori», sono inserite le seguenti: «all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia» e il secondo periodo è soppresso;</p> <p>d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:</p>	<p>ART. 10 <i>(Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>I. All'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «di un agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: «di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica tossico per la riproduzione»;</p> <p>b) al comma 2, le parole: «l'agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica tossico per la riproduzione»;</p> <p>c) al comma 3, dopo la parola: «lavoratori», sono inserite le seguenti: «all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica tossico per la riproduzione priva privo di soglia» e il secondo periodo è soppresso;</p>

<p>«3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.</p> <p>3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.</p> <p>3-quater. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell'allegato XLIII.».</p>	<p>d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica un agente tossico per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica agente tossico per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.</p> <p>3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche gli agenti tossici per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche diversi dagli agenti tossici per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche privi di soglia e dagli agenti tossici per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica agente tossico per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.</p> <p>3-quater. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica tossico per la riproduzione stabilito nell'allegato XLIII.».</p>
<p>ART. 11 <i>(Modifiche all'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «a agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>b) al comma 2, le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>c) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:</p> <p>a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;</p> <p>c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;</p> <p>d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;</p>	<p>ART. 11 <i>(Modifiche all'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: «a agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche agenti tossici per la riproduzione»;</p> <p>b) al comma 2, le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche agenti tossici per la riproduzione»;</p> <p>c) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:</p> <p>a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche agenti tossici per la riproduzione;</p> <p>b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;</p> <p>c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche tossici per la riproduzione;</p> <p>d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;</p>



<p>e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;</p> <p>f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.».</p>	<p>c) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;</p> <p>f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.».</p>
<p>ART. 12 <i>(Modifiche all'articolo 237 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;»;</p> <p>b) alla lettera b), le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell'aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;»;</p> <p>d) alla lettera d), le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>e) alla lettera g), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>f) alla lettera h), le parole: «agenti cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>g) alla lettera i), le parole: «a taluni agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «a taluni agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>ART. 12 <i>(Modifiche all'articolo 237 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;»;</p> <p>b) alla lettera b), le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell'aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;»;</p> <p>d) alla lettera d), le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>e) alla lettera g), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>f) alla lettera h), le parole: «agenti cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>g) alla lettera i), le parole: «a taluni agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «a taluni agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p>
<p>ART. 13 <i>(Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>ART. 13 <i>(Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>



<p>1. All'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1:</p> <p>1) alla lettera a), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>2) dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: «e-bis) l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all'allegato XLIII-bis.»;</p> <p>b) al comma 3, dopo le parole: «sulla natura e sul grado dei rischi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro»;</p> <p>c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3bis. L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.»;</p> <p>d) al comma 4, le parole: «contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e al regolamento (CE) n. 1907/2006».</p>	<p>1. All'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1:</p> <p>1) alla lettera a), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>2) dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: «e-bis) l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all'allegato XLIII-bis.»;</p> <p>b) al comma 3, dopo le parole: «sulla natura e sul grado dei rischi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro»;</p> <p>c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3bis. L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.»;</p> <p>d) al comma 4, le parole: «contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e al regolamento (CE) n. 1907/2006».</p>
<p>ART. 14 <i>(Modifiche all'articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>ART. 14 <i>(Modifiche all'articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p>
<p>ART. 15 <i>(Modifiche all'articolo 241 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>ART. 15 <i>(Modifiche all'articolo 241 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p>
<p>ART. 16 <i>(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «a tale esposizione,» sono inserite le seguenti: «o si constatati che un valore limite biologico è stato superato,».</p>	
<p>ART. 17 <i>(Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>ART. 17 <i>(Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>



<p>1. All'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro»;</p> <p>c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3bis. L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.»;</p> <p>d) al comma 4, le parole: «contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e al regolamento (CE) n. 1907/2006».</p>	<p>1. All'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: mutageni o a sostanze tossiche tossici per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro»;</p> <p>c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3bis. L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche tossici per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.»;</p> <p>d) al comma 4, le parole: «contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche tossici per la riproduzione siano etichettati in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e al regolamento (CE) n. 1907/2006».</p>
<p>ART. 14 <i>(Modifiche all'articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>ART. 14 <i>(Modifiche all'articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche tossici per la riproduzione».</p>
<p>ART. 15 <i>(Modifiche all'articolo 241 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>ART. 15 <i>(Modifiche all'articolo 241 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche tossici per la riproduzione».</p>
<p>ART. 16 <i>(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «a tale esposizione,» sono inserite le seguenti: «o si constati che un valore limite biologico è stato superato,».</p>	
<p>ART. 17 <i>(Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL» e le parole: «ad agenti chimici cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione»;</p> <p>b) al comma 2, le parole: «ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro</p>	<p>ART. 17 <i>(Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL» e le parole: «ad agenti chimici cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche tossici per la riproduzione»;</p> <p>b) al comma 2, le parole: «ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro</p>



<p>ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all'INAIL»; c) al comma 3: 1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Presso l'INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate»; 2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «<i>c-bis</i>) ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.»; e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità».</p> <p>ART. 19 (Modifiche all'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è abrogato.</p>	<p>ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche ad agenti tossici per la riproduzione, ne danno segnalazione all'INAIL»; c) al comma 3: 1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Presso l'INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche ad agenti tossici per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate»; 2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «<i>c-bis</i>) ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche ad agenti tossici per la riproduzione.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.»; e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità».</p> <p>ART. 19 (Modifiche all'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è abrogato.</p>
<p>ART. 20 <i>(Modifiche al capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. La rubrica del capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione».</p>	<p>ART. 20 <i>(Modifiche al capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. La rubrica del capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche tossici per la riproduzione».</p>
<p>ART. 21 <i>(Modifiche agli allegati 3 B, XXXVIII, XLIII e XXXIX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2-<i>bis</i>, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione. 2. L'allegato XXXVIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», è sostituito dall'allegato A al presente decreto. 3. L'allegato XXXIX è abrogato. 4. L'allegato XLIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», è sostituito dall'allegato B al presente decreto. 5. Dopo l'allegato XLIII, è inserito l'allegato XLIII-<i>bis</i> di cui all'allegato C al presente decreto.</p>	<p>ART. 21 <i>(Modifiche agli allegati 3 B, XXXVIII, XLIII e XXXIX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i> 1. I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2-<i>bis</i>, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche ad agenti tossici per la riproduzione. 2. L'allegato XXXVIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», è sostituito dall'allegato A al presente decreto. 3. L'allegato XXXIX è abrogato. 4. L'allegato XLIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», è sostituito dall'allegato B al presente decreto. 5. Dopo l'allegato XLIII, è inserito l'allegato XLIII-<i>bis</i> di cui all'allegato C al presente decreto.</p>
<p>ART. 22 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p>	



1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECEPIMENTO DIRETTIVA (UE) 2022/431

Si segnalano i seguenti punti dove si ritiene necessaria una correzione del testo. (EVIDENZIATI IN GIALLO)

ALL. A

Allegato XXXVIII

- Da correggere

è indicato "628-38-0" come numero CAS dell'1-metilbutil acetato, mentre il CAS corretto è "626-38-0"

- Da correggere

"acciaio di vinile" in "acetato di vinile"

- Da correggere

Da correggere il CAS dell'Argento "7440-22-1" in "7440-22-4"

- Da inserire

N° CE "809-420-6" nella casella vuota del Tert amilacetato

- Da inserire tutta la riga del limite del 5-Metileptano-3-one

Nell'Allegato non compare più il limite del

5-Metileptano-3-one

CAS n° 541-85-5 n° CE 208-793-7

I limiti indicati nella Direttiva 2000/39/CE dell'8 giugno del 2000 (Decreto 26 febbraio 2004 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) così come ancora presenti nel recepimento del quinto elenco Decreto del Ministro del Lavoro e del Ministro della Salute del 18/05/2021

Limite sulle 8 ore

53 mg/m³ e 10 ppm

Limite di breve durata

107 mg/m³ e 20 ppm

Nessuna nota aggiuntiva

Si segnala che il valore limite è ancora in vigore a livello europeo.

- Da correggere

Il limite del manganese, è indicato per la parte inalabile in "0,21" mg/m³ ma va corretto in "0,20" mg/m³ o "0,2" come indicato nella Direttiva n° 164 del 2017.

- Da correggere n° CE "281-663-8" in "200-663-8" per il cloroformio

- Da correggere n° CAS "11043-0" in "110-43-0" del eptano-2-one

- Da correggere n° CE "202-122-2" in "202-422-2" per o-xilene

- Da correggere n° CAS "106-12-3" in "106-42-3" per p-xilene

- Da correggere n° CAS "7782-41-4" in "7783-07-5" per il Seleniuro di idrogeno



- Nell'Allegato è presente un limite di esposizione pari a 2 mg/m³ per lo Stagno (composti inorganici come stagno), il limite indicato è lo stesso dell'ACGIH, ma non risulta in alcuna Direttiva.

- Toluene

1° Osservazione: non è riportato, ma questo già dal recepimento della seconda lista di valori limite della Direttiva 2006/15/CE, il limite di breve durata 15 minuti, di 384 mg/m³ e 100 ppm

- Aggiornamento degli allegati

In caso di riclassificazione di una sostanza, i limiti si spostano automaticamente dall'Allegato XXXVIII all'Allegato XLIII. Il CUMENE, n° CAS 98-82-8, compare nel nuovo allegato XXXVIII ma è stato riclassificato con il 18° ATP del 3 Maggio 2022 come cancerogeno con classificazione armonizzata come H350. A seguito della classificazione attuale, va inserito nell'allegato XLIII dei cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Il problema del mancato spostamento è imputabile al fatto che la Direttiva n° 431 che aggiorna le liste degli Allegati e che viene recepita è del 9 marzo 2022, ovvero precedente alla riclassificazione (del 3 maggio 2022) e quindi non ne tiene conto.

ALL. B

Allegato XLIII

- Il CAS e il n° CE del 2-Metossietil acetato sono invertiti.

Inoltre, è indicato come limite per il 2-Metossietil acetato la definizione di "0,5/1 verifica" da eliminare e sostituire con "0,5" in quanto, da verifica, in passato il limite è stato recepito con il valore 0,5 ppm (DM MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 6 agosto 2012). N.B il limite ACGIH è 0,1 ppm.

- E' indicato come limite per il 2-Metossietanolo la definizione di "0,5/1 verifica" da eliminare e sostituire con "0,5" in quanto, da verifica, in passato il limite è stato recepito con il valore 0,5 ppm (DM MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 6 agosto 2012). N.B il limite ACGIH è 0,1 ppm.

- Nella colonna "Misure transitorie" togliere tutti i transitori oramai superati.

- ✓ Polveri di legno duro togliere "Valore limite: 3 mg/m³ fino al 17 gennaio 2023."
- ✓ Benzene togliere "Valore limite 1 ppm (3,25 mg/m³) fino al 5 aprile 2024."
- ✓ Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico togliere "Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall'11 luglio 2023."
- ✓ Emissioni di gas di scarico dei motori diesel togliere "Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023."
- ✓ Per la Formaldeide eliminare tutto il transitorio se è prevedibile che il Decreto legislativo entri in vigore dopo 11 luglio 2024.



